Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 gennaio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1950, n. **1105.**

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — SEGNI — VANONI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 14 dicembre 1950, n. **1106.**

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », istituita dall'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa con l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, e con l'art. 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 milioni.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 600 milioni, autorizzata col precedente art. 1, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 in base al richiamato art. 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1107.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola elementare « Franco Bianco » di Candelo (Vercelli).

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola elementare « Franco Bianco » di Candelo (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1108.

Erezione in ente morale della Fondazione « Fanny Martelli Riva » in Roma.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Fanny Martelli Riva » in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti. addì 15 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1951, n. 9.

Disposizioni di esecuzione del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le denuncie previste nei primi due commi dell'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, debbono essere fatte agli uffici periferici del Ministero dell'industria o agli enti ed organizzazioni specificatamente incaricati dal Ministro con proprio decreto, secondo le distinzioni in questo stabilite. Debbono essere redatte su moduli approvati con decreto del Ministro, ed essere presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o spedite nello stesso termine mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il decreto di incarico e quelli di approvazione dei moduli sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

La denuncia relativa alle merci deve precisare la quantità di ciascuna di esse, secondo le distinzioni risultanti dalla tabella allegata al decreto-legge, e le altre specificazioni eventualmente richieste nei moduli di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Quando la merce non si trova in locali pertinenti all'impresa, la denuncia deve indicare il detentore e la quantità esistente presso lo stesso. Per le merci viaggianti deve dichiararsi la provenienza, il nome del vettore e la quantità spedita. La denuncia delle merci acquistate e non ancora spedite all'entrata in vigore del decreto-legge deve riferirsi solo a quelle fatturate, e indicare, oltre la quantità, il nome del venditore, la sede della sua impresa, la data ed il luogo di consegna.

Per le imprese che hanno più magazzini debbono essere fatte denuncie distinte per ogni circoscrizione comunale.

Art. 3.

Ai fini della denuncia della capacità produttiva deve essere indicato ogni elemento specifico atto a determinare la produzione massima ottenibile con gli impianti esistenti, se sfruttati integralmente, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della attività produttiva esercitata dall'imprenditore e alle richieste che, per ciascun ramo d'industria, siano eventualmente fatte nel modulo previsto nel primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Gli uffici, gli enti o le organizzazioni incaricati compiuta l'elaborazione dei dati contenuti nelle denuncie secondo le istruzioni e nel termine stabilito dal Ministero, ne comunicano a questo i risultati.

Art. 5.

Il decreto Ministeriale di cui all'art. 1, terzo comma del decreto-legge, deve contenere il termine entro cui la denuncia deve essere fatta ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla denuncia si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 in quanto compatibili. Essa deve contenere l'indicazione del titolo della detenzione, del luogo in cui è depositata e quella del proprietario della merce.

Art. 6.

Il registro di carico e scarico previsto nell'art. 3 del decreto-legge deve essere istituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministro può prescrivere l'uso di un modello uniforme da lui approvato.

Art. 7.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.

Il direttore predetto deve dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.

Le richieste di vidimazione devono essere annotate dal direttore dell'Ufficio in apposito registro da lui tenuto.

Art. 8.

Le imprese che hanno più magazzini, nei quali si trovino merci soggette a denuncia, debbono tenere un distinto registro di carico e scarico per ciascun magazzino.

Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio può autorizzare la tenuta contempora-

nea di più registri per uno stesso magazzino quando le esigenze delle registrazioni non consentono l'uso di un solo registro. In tal caso l'autorizzazione è iscritta nel registro previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ed è in esso indicato l'uso a cui ciascun registro è destinato.

Il registro deve essere custodito nei locali del magazzino e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti di cui all'art. 4 del decreto-legge.

Art. 9

Nel registro di carico e scarico devono essere iscritte le merci soggette a denuncia ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge, secondo le distinzioni stabilite nella tabella allegata allo stesso.

Debbono esservi successivamente riportate, secondo le distinzioni predette, le partite di merci ricevute, quelle spedite, consegnate o destinate alla lavorazione, le date dei singoli movimenti di entrata e di uscita, i nomi e le sedi degli imprenditori dai quali le merci furono ricevute e ai quali esse furono spedite o consegnate, nonchè il nome del vettore, per le merci spedite.

Art. 10.

Le registrazioni devono essere fatte secondo le regole di una ordinata scritturazione, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.

Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 11.

I detentori di merci che, in base al decreto del Ministro per l'industria e il commercio siano obbligati alla denunzia di cui all'art. 1, terzo comma del decreto-legge, debbono curare la tenuta del registro di carico e scarico secondo le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto, in quanto applicabili.

Il registro deve anche contenente l'indicazione del titolo della detenzione e quella del proprietario della merce.

Art. 12.

La comunicazione periodica dei dati riassuntivi delle registrazioni nel registro di carico e scarico di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge, può essere richiesta dal Ministro alle imprese, individualmente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per settore, mediante decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La comunicazione dei dati deve essere fatta al Ministero o, nel caso di incarico, agli uffici, enti ed organizzazioni che lo hanno ricevuto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

Art. 13.

La tessera di riconoscimento prevista dall'art. 4, quarto comma del decreto-legge, deve recare la fotografia del funzionario o dell'agente e l'indicazione delle sue generalità e della sua qualifica.

Essa è rilasciata dal direttore generale della industria presso il Ministero dell'industria e commercio e deve essere esibita sulla domanda delle persone, alle quali vengono richieste informazioni e nei cui locali sono eseguiti controlli e verifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Nereo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Nereo » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1950.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1951
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 126.

(239)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità varie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1950:

navi ausiliarie: M.O.C. 1203 1204 1205 1206 - 1207 1208;
navi ausiliarie: M.T.B. 1401 1402;
navi ausiliarie: M.T.G. 1501 1502.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1951
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 127.

(238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1951.
Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Viste le dimissioni presentate dall'on. prof. dottor Giuseppe Togni da presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Manlio Masi è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1951
Registro Commercio estero n. 3, foglio n. 9. — COSTA ALBESI

(276)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1951.
Nomina dei membri della Commissione centrale per l'industria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione stessa;

Decreta:

In aggiunta ai membri di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 12 marzo 1946, n. 211, sono nominati componenti della Commissione centrale per l'industria i signori:

dott. Umberto Piattelletti ed in sua assenza il dottor Raffaele Galano, rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

ing. Giacomo Mascardi, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro;

prof. Vincenzo Caglioti, rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, membro;

dott. Angelo Costa e ing. Marco Segrè, rappresentanti della categoria degli industriali, membri;

dott. Giuseppe Glisenti, rappresentante Confederazione italiana sindacati lavoratori, membro:

dott. Italo Viglianesi, rappresentante dell'Unione italiana del lavoro, membro;

ing. Francesco Roma, rappresentante Associazione nazionale ingegneri ed architetti, membro;

dott. Arnaldo Aonzo, per l'industria cartaria;

avv. Giorgio Barbieri, per l'industria della ceramica;

sen. Piero Bellora, per l'industria cotoniera;

Attilio Benigni, per l'industria meccanica;

ing. Bruno Bianchi, per l'industria elettrica;

ing. Andrea Binetti, per l'industria mineraria;

ing. Isidoro Bonini, presidente dell'Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

dott. Virginio Bontadini, per le fibre tessili artificiali;

avv. Domenico Borasio, per l'industria zuccheriera;

ing. Alberto Boyer, per l'industria chimica;

Renato Branzi, commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

ing. Giuseppe Cenzato, per l'industria elettrica;

on. avv. Francesco Chieffi, amministratore delegato dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

prof. Ernesto Cianci, direttore Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I »);

sen. Guido Corbellini, presidente Commissione indagini industria meccanica;

Luigi Del Gaizo, per l'industria delle conserve alimentari;

dott. Emilio De Marchi, direttore Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.);

dott. Alighiero De Micheli, per l'industria tessili vari;

dott. Carlo Faina, per l'industria chimica;

ing. Giovanni Falk, per l'industria siderurgica;

ing. Edoardo Forello, per l'industria telefonica;

ing. Piero Ferrerio, per l'industria elettrica;

dott. Amato Festi, presidente Confederazione generale italiana del commercio;

dott. Pietro Frasca Polara, per l'industria chimica;

dott. Ludovico Groia, direttore Istituto Commercio Estero (I.C.E.);

ing. Giuseppe Loiacono, direttore Società finanziaria meccanica;

ing. Renato Lombardi, per l'industria laniera;

prof. dott. Ernesto Manuelli, direttore Società finanziaria siderurgica (Finsider);

prof. Mario Marconi, per l'industria navalmeccanica;

Franco Marinotti, per l'industria fibre tessili artificiali;

Amilcare Minnucci, presidente Confederazione italiana artigianato;

ing. Luigi Morandotti, per l'industria meccanica;

sen. Edoardo Origlia, per la Confederazione generale italiana del commercio;

dott. Michelangelo Pasquato, per l'industria del vetro;

ing. Carlo Pesenti, per l'industria dei cementi;

dott. Ivo Petrelli, per l'industria meccanica;

dott. Alberto Pirelli, per l'industria della gomma;

rag. Isidoro Pirelli, per l'industria molitoria;

rag. Camillo Protto, per i servizi telefonici;

dott. Nicola Resta, per l'industria edilizia;

Luigi Rufi, presidente Confederazione generale artigianato italiano;

Angelo Sagna, per l'industria fibre tessili naturali;

ing. Francesco Maria Salvi, per l'industria edilizia;

dott. Ernesto Santoro, consigliere delegato Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.);

dott. Pietro Saronio, per l'industria chimica;
Guido Sessa, per l'industria canapiera;
ing. Carlo Tomatis, per l'Ente Approvvigionamento Carbone (E.A.C.);
Guglielmo Turini, per l'industria cartaria;
prof. Vittorio Valletta, per l'industria dell'automobile;
on. dott. Calogero Volpe, presidente Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.), esperti.

Alle riunioni della Commissione interverranno gli Assessori per l'industria dei Governi delle Regioni a statuto speciale.

L'ispettore generale dott. Giovanni Girardi è nominato segretario generale della Commissione.

Roma, addì 13 gennaio 1951

(278) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1951.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1945, con il quale il dott. Adalberto Mattiangeli venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla rinnovazione delle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata la necessità di assicurare la continuità di funzionamento della Camera stessa nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni è sciolta.

Art. 2.

L'on. Filippo Micheli è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1951

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai.

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1951:

Grondona Angelo, notaio residente nel comune di Genova, è traslocato a Nervi, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova;

Delucchi Luigi, notaio residente nel comune di San Damiano d'Asti, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Savignone, distretto notarile di Genova;

Messina Francesco, notaio residente nel comune di Paola, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa.

(218)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

6ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 per le prescrizioni sui carri-serbatoio per gas compressi. Caratteristiche dell'acciaio per grandi serbatoi con pressione di prova inferiore a 30 kg./cmq.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930;

Ritenuto che per i grandi serbatoi costruiti con lamiere chiodate o saldate possa essere sufficiente che l'acciaio corrisponda alle condizioni richieste dell'UNI per gli acciai semplici di qualità in lamiere, purchè siano eseguite tanto la prova di piegatura quanto quella di resilienza;

Riconosciuta l'opportunità di consentire quanto più possibile l'impiego di acciaio di normale fabbricazione;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

Per la costruzione di grandi serbatoi chiodati o saldati destinati al trasporto di gas liquefatti o disciolti per i quali è prevista dalla parte 1ª della 4ª serie di norme integrative al decreto Ministeriale 22 luglio 1930 una pressione di prova non maggiore di 30 kg./cmq., ed ammessi al trasporto in ferrovia in quanto sono montati su carri ferroviari o fanno parte di casse mobili corrispondenti alle prescrizioni F. S., è consentito l'impiego di acciai Aq UNI 815-816 (in luogo di quelli corrispondenti alle caratteristiche fissate dall'art. 7 del decreto Ministeriale 22 luglio 1930), purchè:

a) siano richieste tanto le prove di piegamento quanto quelle di resilienza e non l'una o l'altra come richieste dalle tabelle UNI;

b) si tratti di lamiere di spessore non maggiore di 30 mm.;

c) siano osservate tutte le altre prescrizioni del decreto Ministeriale 22 luglio 1930 e della relativa 4ª serie di norme integrative.

Roma, addì 13 dicembre 1950

(142) p. *Il Ministro*: PERRONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Umberto Le Fera di Luigi, nato a Savelli (Catanzaro) il 19 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(244)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Albano Laziale (Roma)

Con decreto Ministeriale 30 novembre 1950, n. 4322/1, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Albano Laziale, approvato con decreto Ministeriale 30 novembre 1946, prorogato con decreto Ministeriale 29 ottobre 1948, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 1952.

(137)

Seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Moneglia (Genova)

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1950, n. 4301, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Moneglia, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1946, n. 3315, già prorogato fino al 31 dicembre 1950, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1952.

(138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 16

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,83	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,84	» Roma	624,83
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,85	» Trieste	624,85
» Napoli	624,825	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 20 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,75
Id. 3,50 % 1902	70,15
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	72,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 17

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,84	» Roma	624,83
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,85	» Trieste	624,85
» Napoli	624,825	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 22 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	70,15
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	97,95
Redimibile 3,50 % 1934	73,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % 1936	92,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,84

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1951, il ricorso in via straordinaria, in data 7 agosto 1950, presentato dal brigadiere del Corpo forestale dello Stato Cammà Luigi è dichiarato inammissibile per la parte con cui si impugna il decreto Presidenziale 28 giugno 1949, ed è rigettato per quanto riguarda la richiesta rettifica dell'anzianità di grado.

(204)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1950, è stato rigettato il ricorso straordinario presentato dalla signora Lucia Ghionna contro il provvedimento 11 maggio 1949, n. 16395, del Ministero delle finanze.

(205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 29 maggio 1950, numero 14127 (12) P.I./a. 3, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1950, al registro n. 17, foglio n. 207, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 9 del decreto Ministeriale di bando;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per sei posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avranno luogo in Roma, nei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1950
Registro bilancio Trasporti n. 20, foglio n. 225

(184)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 10 del decreto Ministeriale 00.32515 del 15 settembre 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 7 ottobre 1950, con il quale fu indetto un concorso per esami fra laureati in ingegneria civile o industriale o mineraria a trentuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) nei giorni 1 e 2 febbraio quelle obbligatorie e nel successivo giorno 3 quella facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(286)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove pratiche e scritte del concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato.

In relazione all'art. 10 del decreto Ministeriale 00.32519 del 15 settembre 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 231 del 7 ottobre 1950, con il quale fu indetto un concorso per esami fra laureati in chimica pura o in chimica industriale a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, si comunica che le prove pratiche di analisi qualitativa e quantitativa avranno luogo a Roma presso la facoltà di chimica dell'Università degli studi (città universitaria) nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 1951 e la prova scritta e quella facoltativa di lingue estere, pure a Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) rispettivamente il 1° ed il 2 maggio successivo.

Tutte le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(287)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto in data 14 ottobre 1949, n. 14485, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056;

Visto il decreto in data 14 ottobre 1949, n. 14485, con il quale veniva provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso predetto, e successive modifiche;

Visto che l'ostetrica Maria Di Gregorio, vincitrice del concorso per la sede di Castel Castagna, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice per la predetta condotta la concorrente idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto che tale concorrente è l'ostetrica Natali Marta;

Viste le disposizioni del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Natali Marta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Castel Castagna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 21 dicembre 1950

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(250)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.